

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**(ex art. 15 L. 241/90)**

**TRA**

Regione Lombardia - Codice Fiscale 80050050154, in persona del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e domiciliato per carica presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza di d.g.r. n. XII/318 del 22/5/2023 ed in esecuzione della d.g.r. .... del ....., di seguito anche Regione Lombardia

**E**

Le seguenti Comunità Montane

- CM Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM Sebino Bresciano, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM Piambello, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM dei laghi Bergamaschi, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM Valle Camonica, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM Valle Seriana, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;
- CM Valtellina di Morbegno, C.F. e P.I....., nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede di via ..... munito dei necessari poteri;

di seguito anche Comunità Montane (CM).

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico (PSP) della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e la successiva modifica con Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia» e relativi allegati e le successive D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 e D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024, che approvano le modifiche;

**VISTI INOLTRE:**

- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.144 del 16/10/2018 che definisce l'assetto organizzativo della Giunta Regionale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare l'Allegato 5;
- la DGR 13 marzo 2014, n. 1495 "Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali – linee guida per la raccolta e l'inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della Regione Lombardia – Sistema delle conoscenze (Sis.Co.)";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. i., recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 3 della l. statutaria di Regione Lombardia attua il principio di sussidiarietà riconoscendo e promuovendo il ruolo delle autonomie locali;
- la l.r. 31/2008 con diverse norme individua le funzioni amministrative delle comunità montane soprattutto in ambito forestale e agro-silvo-pastorale;
- l'art. 2 comma 1 D. Lgs. 267/2000 annovera le Comunità montane tra gli enti locali;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art.123 del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC;
- il decreto n. 4484 del 27 marzo 2023 e s.m.i individua i responsabili degli interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (CSR);

**VALUTATO** che, ai fini della corretta gestione e attuazione del CSR per assicurare il supporto operativo ai Responsabili d'intervento, è opportuno definire un Accordo di collaborazione, in ossequio al principio di sussidiarietà territoriale, tra Regione Lombardia e le sopra nominate CM per l'attuazione dei seguenti interventi del CSR:

- SRD07 – AZIONE 2 – Reti Idriche
- SRD08 - AZIONE 1 - Viabilità forestale e silvo-pastorale
- SRD09 – AZIONE B - Miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali
- SRD12 - AZIONE 1 - Prevenzione dei danni alle foreste
- SRD12 - AZIONE 2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato;
- SRD15 – AZIONE 2 - Ammodernamenti e miglioramenti

#### **CONSIDERATO CHE**

Il presente Accordo è stato approvato con i seguenti atti:

CM Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera con deliberazione n. .... del ...

CM Sebino Bresciano con deliberazione n. .... del ...

CM Piambello con deliberazione n. .... del ...

CM dei laghi Bergamaschi con deliberazione n. .... del ...  
CM Valle Camonica con deliberazione n. .... del ...  
CM Valle Seriana con deliberazione n. .... del ...  
CM Valtellina di Morbegno con deliberazione n. .... del ...

- Il PRSS XII legislatura approvato con DCR n. 42/2023 prevede al Pilastro 7 l'Azione - 7.3.2.1: "Approvare, attuare e monitorare il complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 di Regione Lombardia e concludere la programmazione 2014-2022 e mantenere la spesa al livello programmato

**TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse e finalità**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Il presente Accordo di collaborazione, tra Regione Lombardia e le sopra nominate CM, in ossequio al principio di sussidiarietà territoriale, è finalizzato all'attivazione dei seguenti interventi del PSP 2023-2027 negli specifici territori di competenza:

- SRD07 – AZIONE 2 – Reti Idriche
- SRD08 - AZIONE 1 - Viabilità forestale e silvo-pastorale
- SRD09 – AZIONE B - Miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali
- SRD12 - AZIONE 1 - Prevenzione dei danni alle foreste
- SRD12 - AZIONE 2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato;
- SRD15 – AZIONE 2 - Ammodernamenti e miglioramenti

Ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati, si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento.

## **Articolo 2 - Attività ed impegni reciproci**

### **1. Regione Lombardia:**

- a) mette a disposizione le disposizioni attuative e le relative check list/verbali per le istruttorie tecnico-amministrative per i sopra citati interventi del CSR;
- b) organizza e coordina periodicamente tavoli tecnici/gruppi di lavoro di cui fanno parte i rappresentanti di ciascuna CM, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla valutazione di possibili semplificazioni delle procedure;
- c) fornisce supporto tecnico per casi di particolare complessità ed eccezionalità. Le CM restano comunque responsabili dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa.
- d) garantisce la necessaria attività di formazione al personale indicato dalle CM per una corretta attivazione delle procedure istruttorie, in attuazione del presente Accordo di collaborazione;
- e) provvede alle abilitazioni per il personale delle CM incaricate delle istruttorie tecnico-amministrative, funzionali all'operatività nel sistema informatico Sis.Co.;
- f) rende disponibili, tramite Sis.Co., le funzionalità necessarie per garantire gli adempimenti;
- g) comunica il nominativo del referente per le attività e i referenti delle Strutture AFCP/Provincia di Sondrio che prendono in carico la gestione delle istruttorie tecnico-amministrative nei casi di conflitto di interesse per le CM;
- h) individua il referente per gli aspetti relativi alla profilazione per l'accesso a Sis.Co. e la casella di posta dedicata [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it) per le segnalazioni circa il malfunzionamento delle procedure informatiche;

La Regione Lombardia è organo competente all'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990.

### **2. Le CM assicurano, con riferimento al territorio di propria competenza:**

- a) La separazione tra l'attività di istruttoria di ammissibilità e quella di pagamento nel caso la stessa CM gestisca anche la fase di istruttoria di pagamento per l'Organismo Pagatore Regionale;
- b) l'utilizzo di procedure informatizzate e scritte; l'uso di check-list/verbali, dove previsti dal sistema;
- c) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
- d) appropriati livelli di controllo interno garantendo in tutte le fasi procedurali la supervisione di un soggetto sovraordinato.

Le CM sono responsabili delle istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto e della gestione delle successive fasi, previste dai bandi, che precedono la presentazione della domanda di pagamento.

Le CM si impegnano a:

- a) realizzare le attività del presente Accordo, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali, osservando quanto prescritto nelle disposizioni attuative dei sopra citati interventi del CSR;
- b) rilasciare a Regione Lombardia, in caso di verbali istruttori negativi o parzialmente negativi, dettagliata relazione a supporto motivazionale per l'adozione del provvedimento finale, prima della validazione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia;
- c) gestire i rapporti con il beneficiario e le relative comunicazioni;
- d) acquisire e protocollare l'eventuale documentazione integrativa/memorie inerente alle istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto dei sopra citati interventi del CSR;
- e) effettuare eventuali visite in situ presso la sede degli interventi ai fini istruttori;
- f) garantire l'esecuzione delle attività, mediante l'impiego delle risorse indicate nell'allegata scheda (allegato n. 1). In particolare, per quanto riguarda il personale, le CM devono individuare e segnalare a Regione Lombardia:
  - un responsabile di riferimento;
  - le risorse umane impiegate nei settori di attività in modo da garantire che il personale che partecipa alla realizzazione delle attività non si trovi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte;
  - la dotazione informatica;

- g) mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nel presente Accordo e comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni eventuale variazione;
- h) assicurare la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e aggiornamento professionale ed agli incontri organizzati e/o individuati da Regione Lombardia;
- i) garantire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di verifica e di controllo realizzate da Regione Lombardia, da OPR, dal Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF), da AGEA e dalla Commissione Europea, nonché garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione ed ai dati connessi alle attività svolte;
- j) presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto delle attività svolte, redatto secondo lo schema allegato 2);
- k) garantire l'accesso al pubblico nelle forme consentite dalla legge;
- l) garantire il supporto amministrativo a Regione Lombardia in caso di contenziosi insorti in relazione alle attività di cui al presente accordo.

Con specifico riferimento al sistema informativo, le CM si impegnano a:

- a) garantire a tutti i funzionari coinvolti l'accesso al sistema informativo, per disporre dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese e consentire la gestione dei procedimenti di competenza della Regione Lombardia;
- b) assicurare che tutti i funzionari coinvolti siano dotati di attrezzature adeguate all'accesso a Sis.Co.;
- c) assicurare l'accesso via internet attraverso connessioni stabili, sicure ed affidabili che garantiscano un adeguato livello delle prestazioni anche in caso di connessione contemporanea di tutti i funzionari abilitati a Sis.Co.;
- d) disporre di contratti di manutenzione e assistenza hardware che garantiscano il ripristino delle funzionalità delle macchine entro due giornate lavorative

### **Articolo 3 - Altre attività**

Nuove attività, anche riferite alla programmazione 2023-2027, potranno essere aggiunte in funzione dell'avvio di nuovi interventi. In tal caso, le condizioni di affidamento delle nuove attività e/o dei nuovi settori saranno definite con atto aggiuntivo al presente Accordo, sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 4 - Conflitto d' interessi**

1. Il personale delle CM che partecipa alle attività previste dal presente Accordo non deve trovarsi in situazione di conflitto d'interessi nell'esercizio delle mansioni svolte ivi comprese le attività di utilizzo del sistema informativo.

Pertanto, al suddetto personale non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo, qualora si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) sia titolare/rappresentante legale del richiedente;
  - b) abbia compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con il richiedente;
  - c) abbia un legame coniugale, di consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con soci o amministratori del richiedente;
  - d) sia prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
  - e) versi in ogni altra situazione che possa pregiudicare l'imparzialità del personale.
2. Le CM, all'inizio dell'attività, si impegnano a:
    - a) informare il personale di cui al primo capoverso dell'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di conflitto di interesse;
    - b) far compilare al suddetto personale una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – i cui contenuti minimi sono indicati nello schema dell'Allegato 3 al presente Accordo, che dovrà essere aggiornata in caso di sopravvenute variazioni alla situazione dichiarata. Le dichiarazioni devono essere conservate presso gli uffici delle CM ed esibite ogni qual volta ne venga fatta richiesta in occasione dei controlli;
    - c) diffidare il suddetto personale dal prendere parte al procedimento amministrativo della domanda laddove si configuri una delle ipotesi di conflitto di interessi;
    - d) fornire, al verificarsi delle situazioni di conflitto di interesse, tempestiva comunicazione a Regione Lombardia;
  3. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, le CM devono affidare la gestione delle istruttorie tecnico-amministrative coinvolte alla Struttura AFCP di riferimento /Provincia di Sondrio, inviando tempestiva ed apposita



comunicazione alle stesse, mettendo in copia conoscenza il relativo Responsabile di intervento regionale.

#### **Articolo 5 - Responsabilità, inadempienze, intervento sostitutivo**

1. Regione Lombardia assume la responsabilità amministrativa e civile conseguente all'adozione del provvedimento finale, ferma restando l'azione di rivalsa che Regione Lombardia valuterà di esperire nei confronti delle CM nei casi in cui vi sia una responsabilità diretta di queste ultime e del personale incaricato da queste nell'iter procedurale che ha condotto all'adozione del provvedimento finale.
2. Regione Lombardia, accertato il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Accordo e nelle disposizioni attuative di cui ai sopra citati interventi del CSR, invita le CM ad adempiervi entro un congruo periodo di tempo, allo scadere del quale, in caso di persistenza del mancato adempimento, pone in essere gli interventi sostitutivi necessari.
3. Regione Lombardia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si riserva di attivare su propria iniziativa l'intervento sostitutivo per qualsiasi delle attività delegate alle CM, a seguito di gravi inadempimenti.
4. Qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi a Sis.Co. e delle informazioni in esso contenute Regione Lombardia revoca alle CM le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.
5. Regione Lombardia e le CM si riservano, in caso di grave inadempimento, di risolvere il presente Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 1453 C.C.

#### **Articolo 6 - Spese e rendicontazione**

I costi e le spese per le attività disciplinate dal presente Accordo di competenza di Regione Lombardia restano a carico della stessa.  
I costi e le spese per le attività dal presente Accordo di competenza delle CM restano a carico delle medesime.  
In nessun caso le parti possono richiedere rimborsi per le spese di espletamento delle attività connesse al presente Accordo, incluso l'espletamento di visite in situ.

#### **Articolo 7 - Durata, proroga e recesso**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e termina il 31.12.2029, salvo i casi di risoluzione anticipata.

2. Le parti possono recedere dal presente Accordo ai sensi dell'art. 1373 c.c. con un preavviso formale da far pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di ciascun anno civile, mediante Posta Elettronica Certificata.
3. Il recesso ha effetti a partire dall'anno civile successivo a quello nel quale il recesso è comunicato, ed è escluso relativamente alle istruttorie tecnico-amministrative già assegnate ed in corso.

### **Articolo 8 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo devono pervenire per la Regione Lombardia alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

### **Articolo 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

La proprietà dei risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, e degli elaborati predisposti in attuazione delle attività, nonché i dati e le informazioni raccolte, è riservata alle parti firmatarie e sono resi pubblici previo accordo tra le parti.

### **Articolo 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Le CM dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, e si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le informazioni di cui siano venute a conoscenza.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente;
4. Ai sensi del Art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento individua le CM, in persona del suo legale rappresentante, quale Responsabile del

trattamento per i dati del titolare che gli sono affidati mediante l'Atto di nomina di cui all'Allegato 4, in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati;

5. Le CM, in qualità di Responsabile del Trattamento potranno ricorrere alla nomina solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica da parte del Titolare di ulteriori Responsabili del trattamento i (cd. "SubResponsabili del Trattamento"). I SubResponsabili del Trattamento hanno gli stessi obblighi del Responsabile in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili. Qualora le CM intendano avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, sono tenute ad informare preventivamente e formalmente il Titolare al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 c.2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina. Qualora i SubResponsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, le CM saranno considerate l'unico responsabile nei confronti del Titolare, così come disposto dall'art. 28, comma 4 del Regolamento.
6. Al momento della sottoscrizione della convenzione le CM:
  - dichiarano di essere consapevoli che i dati trattati nell'espletamento delle attività affidate sono anche dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i e dal Regolamento (UE) 2016/679;
  - si obbligano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali particolari e giudiziari;
  - si impegnano ad ottemperare agli obblighi e doveri previsti dall'Atto di nomina per i Responsabili del trattamento dei dati e a seguire le istruzioni ad esso allegate;
  - si impegnano ad adottare le disposizioni atte a tutelare i dati personali, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti connessi alle attività affidate;
  - si impegnano a comunicare entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente Accordo l'elenco delle persone autorizzate al trattamento e all'accesso all'applicativo Sisco, fornendo loro le istruzioni di cui all'allegato 4.2 dell'atto di nomina, avendo cura di aggiornarlo tempestivamente in caso di sopravvenute modifiche ;
  - si impegnano a predisporre, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679 e, nei limiti di quanto esso prescrive, a

- tenere costantemente aggiornato un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento;
- si impegnano ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Lombardia, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento, al fine di consentire la gestione dei processi di notifica nei tempi previsti dagli art. 33 e 34 del GDPR;
  - si impegnano, qualora ricevano istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art.15 all'art. 22 del GDPR, a:
    - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
    - valutare con il Titolare la legittimità delle richieste;
    - coordinarsi con il Titolare al fine di evadere le richieste pervenute;
  - si impegnano a trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, esclusivamente sulla base di quanto previsto dal Capo V del GDPR ;
  - si impegnano a relazionare annualmente, in apposito paragrafo del resoconto annuale, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbligano ad allertare immediatamente la Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - consentono l'accesso di Regione Lombardia o di suo incaricato ai propri uffici, al fine di effettuare eventuali verifiche periodiche in ordine alle misure tecniche ed organizzative adottate nell'ambito della protezione dei dati personali;
  - garantiscono un tempestivo aggiornamento dell'elenco del personale abilitato ad accedere ai dati, compreso l'accesso a Sis.Co degli con particolare riferimento alla disabilitazione dei profili utenti non più necessari/attivi.
7. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine previsto nell'atto di nomina responsabile.
  8. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati particolari o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere oggetto di apposito disciplinare.

9. Per quanto non espressamente disposto si richiamano i contenuti de dell'atto di nomina responsabile, allegato al presente Accordo, nonché quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 11 - Responsabilità e manleva**

1. Le parti sono responsabili della corretta esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, i soggetti interessati presteranno la propria opera e ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa e alla denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale del proprio personale, che in virtù del presente Accordo potrà recarsi, per prendere parte alle attività, nei locali delle Amministrazioni interessate. Le parti garantiscono la conformità degli ambienti di lavoro alle norme di sicurezza vigenti;
3. Le CM esonerano e sollevano Regione Lombardia dalla responsabilità per danni a cose e persone che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi, inclusi il personale ed i componenti della Giunta, dall'esecuzione di azioni in attuazione delle attività di cui al presente Accordo.

#### **Articolo 12 - Definizione delle controversie**

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e le CM, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in bonario componimento. Qualora la questione oggetto di controversia non sia risolvibile bonariamente, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del foro di Milano.

#### **Articolo 13 - Modifiche**

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà avvenire di comune accordo tra le parti e in forma scritta e dovrà essere approvata dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 14 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

#### **Articolo 15 - Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo, redatto in originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile

1986 n. 131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo sono a carico della parte richiedente. Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al DPR 28 ottobre 1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto,  
Milano, li

REGIONE LOMBARDIA

Comunità Montane

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

#### **ALLEGATI All'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le CM**

Allegato 1: Dotazione in risorse umane e informatiche della CM segnalate ai sensi dell'art. 2

Allegato 2: Relazione sull'attività svolta dalla CM nell'anno

Allegato 3: Dichiarazione (art. 47, D.P.R. 445/2000)

Allegato 4: Nomina responsabile trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati